

**COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO**

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza n° 26

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività Natalizie ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- che, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
- che tali botti esplodono a volte proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causando spesso il ferimento o la morte degli stessi per ustioni e bruciature;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio;

Considerato altresì:

- che serie conseguenze negative si possono determinare da tali comportamenti per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- Che diverse associazioni animalisti hanno rappresentato la necessità di adottare atti idonei a contrastare tali fenomeni;

DATO ATTO:

che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

ATTESO:

che l'Amministrazione Comunale, ancorché nel Comune di Pulsano non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, ed in particolare dei bambini, degli anziani e degli animali;

RILEVATA, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, pachi ecc.;

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli art. 650 e 703 del C.P.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTA la Legge n.48 del 18 Aprile 2017 avente ad oggetto " Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

VISTO l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla legge su richiamata, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio;

nel periodo: **dal giorno 31 dicembre 2018 al giorno 6 gennaio 2019**, il divieto, su tutto il territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00 quantificata da apposito regolamento comunale.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Municipale di Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Pulsano;

AVVERSO

La presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso Gerarchico al Prefetto di Taranto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo Pretorio del Comune;
 - Ricorso al TAR Puglia , entro 60 giorni dalla Pubblicazione della stessa all'albo Pretorio del Comune;
 - In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità
- Pulsano, 30/12/2018


Il Comandante della P.L.
(Dott. Luigi Lorè)



IL Sindaco
(Ing. Francesco Lupoli)
